Allegato 2

CONVENZIONE DI CUI ALL’ART 56 D.Lgs 117/2017

Tra

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini- CTO con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari, 1 -20122 Milano, codice fiscale: 09320530968 (in seguito denominata ASST), in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott. ssa Paola Lattuada

e

l’Ente denominato **………** con sede ……, Via........ n……., codice fiscale n………, iscritta al fg n……, progressivo n. …. Sezione……. Nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore\* in persona del Presidente……………………………………………………………………………., quale legale rappresentante pro-tempore

**Richiamata** la seguente normativa:

* Legge 6 giugno 2016, n. 106 “*Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*”;
* Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 “ *Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*” e smi;
* Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021.

**Premesso** che:

* Il decreto legislativo n. 117/2017 e smi all’art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
* il suddetto D.Lgs all’art 5 dispone che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
* ai sensi dell’art. 56 D. Lgs. n. 117/2017 e smi le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale,

**Preso Atto**

* del “Regolamento per l’attuazione delle collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore” e relativi allegati, approvato con provvedimento n. …………del…………………………………( di seguito denominato “Regolamento”);
* che l’ETS……. dichiara di essere iscritto o aver presentato richiesta di inserimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. …………………………………per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale\*;
* che l’ETS…….risulta inserito nel Registro Aziendale ETS;
* che è stata presentata istanza di collaborazione in data……………………… con allegato il “Piano annuale delle attività”, approvato in data…….;
* che, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti e acquisiti i pareri istruttori, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula della convezione richiesta;

le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

OGGETTO

Il presente accordo norma i rapporti di collaborazione tra l’ASST e l’Ente denominato………………. finalizzati allo svolgimento da parte di quest’ultimo di attività di collaborazione gratuita, come meglio dettagliata al successivo articolo 2), presso le strutture afferenti all’ASST, garantendo l’attuazione in continuità e per il periodo concordato.

Art. 2

ATTIVITA’ AUTORIZZATE

L’attività collaborativa che l’Ente si impegna ad attuare è declinata come segue: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Art. 3

Accettazione del Regolamento aziendale

L’ETS……si porrà sempre in rapporto di collaborazione e complementarietà con le attività dell’ASST e non potrà mai porsi come sostitutivo del personale stesso. La presente convenzione presuppone l’accettazione integrale e il rispetto del “Regolamento aziendale” in tutte le sue parti. Eventuali inadempienze se non sanabili saranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 4

Elenchi nominativi, registrazione e assicurazione

L’Ente si impegna a fornire all’ASST l’elenco nominativo dei propri volontari. Si impegna altresì ad informare tempestivamente l’ASST e l’URP in relazione ad ogni variazione dello stesso per tutta la durata della convenzione.

In conformità all’art. 18, D.Lgs. n. 117/2017 “*Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. […] La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”,* l’ETS si impegna a darne evidenza dell’ottemperanza*.*

Ai sensi del co. 4, art 56 D.Lgs. n. 117/2017, le convenzioni devono inoltre prevedere anche i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali possono figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa.

Art. 5

FORMAZIONE E COLLABORAZIONE

XXX si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. Al fine di realizzare al meglio l’attività proposta all’ASST, XXX sarà disponibile a partecipare a riunioni con l’Ufficio Urp-Comunicazione e con la Direzione Socio Sanitaria dell’Azienda per discutere le attività proposte, approfondire aspetti tecnici e organizzativi, pianificare attività di comunicazione, approfondire il “piano di attività annuale” autorizzato.

Art.6

Durata della convenzione

La convenzione ha la durata di anni tre.

Art.7

INCOMPATIBILITA’

L’ETS garantisce l’ASST che i volontari autorizzati a svolgere le attività di cui all’art.2, sono esenti da situazioni di incompatibilità. Si richiama in tal senso che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente, di cui il volontario sia socio o associato o tramite il quale svolga la propria attività volontaria, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 117 del 2017.

Art.8

Registrazione dell’atto

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/1986. In caso di controversie le parti eleggono la competenza esclusiva e non concorrente del Foro di Milano.

Letto, confermato, sottoscritto.

Milano,

ASST Gaetano Pini-CTO XXX

il Direttore Generale il Legale Rappresentante

(dott. ssa Paola Lattuada) (-------)

\*ai sensi dell’Art 101 Decreto Lgs n. 177/2017 “Codice Terzo Settore”, il requisito dell’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, nel caso di specie Registro Regionale ex L.R. n. 1/2008 s.m.i